

Versione anonimizzata

Traduzione

C-20/21 – 1

Causa C-20/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

13 gennaio 2021

Giudice del rinvio:

Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania)

Data della decisione di rinvio:

26 novembre 2020

Attori:

JW

HD

XS

Convenuta:

LOT Polish Airlines

Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) [OMISSIS] 26 novembre 2020
[OMISSIS]

[OMISSIS]

Ordinanza

Nella [OMISSIS]

1. JW, [OMISSIS]

2. HD, [OMISSIS]

3. XS, rappresentato da JW e HD, Berlino,

attori in primo grado e ricorrenti in appello

[OMISSIS]

contro

LOT Polish Airlines [OMISSIS],

convenuta in primo grado e resistente in appello

[OMISSIS] **[Or. 2]**

[OMISSIS]

la XXIV Sezione civile del Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) [OMISSIS] in data 26 novembre 2020 ha così deciso:

I. Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell'Unione:

Se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che il luogo di esecuzione, ai sensi di detta disposizione, nel caso di un volo caratterizzato da un'unica prenotazione confermata per l'intero tragitto e suddiviso in due o più segmenti, possa essere costituito anche dal luogo di arrivo del primo segmento di volo, qualora il trasporto su tali segmenti di volo sia effettuato da due distinti vettori aerei e il ricorso per compensazione pecuniaria, proposto sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004, tragga origine dal ritardo del primo segmento di volo e sia diretto contro il vettore aereo che ha effettuato detto segmento.

II. Il procedimento d'appello è sospeso. **[Or. 3]**

Motivazione

Gli attori chiedono una compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 per un ritardo del volo.

Gli attori erano in possesso di un'unica prenotazione confermata con la convenuta per il 27 aprile 2019 da Varsavia a Francoforte sul Meno (numero di volo LO 379) con una coincidenza diretta della Lufthansa AG da Francoforte sul Meno a

Male/Maldives (numero di volo LH 704). Il volo LO 379 avrebbe dovuto decollare alle 17:05 ora locale e atterrare a Francoforte alle 19:00 ora locale. Tuttavia, la partenza è stata ritardata e il volo LO 379 arrivava a Francoforte solo alle 20:07 ora locale e gli attori perdevano la loro coincidenza per Male, partita alle 20:05 ora locale. Questi ultimi raggiungevano la propria destinazione finale, Male, con un ritardo superiore a quattro ore. La distanza tra Varsavia e Male è superiore a 3 500 chilometri.

In primo grado, gli attori chiedevano una compensazione pecuniaria in misura pari a EUR 600, nonché la condanna alle spese legali stragiudiziali. La convenuta ha eccepito la competenza territoriale e internazionale dell'Amtsgericht Frankfurt (Tribunale circoscrizionale di Francoforte, Germania).

Con sentenza del 29 aprile 2020, l'Amtsgericht Frankfurt (Tribunale circoscrizionale di Francoforte) rigettava il ricorso in quanto irricevibile, sostenendo che il foro di Francoforte non era competente, in quanto il luogo di partenza e il luogo di arrivo si trovavano al di fuori della circoscrizione giudiziaria di Francoforte. Il foro di Francoforte non risulterebbe competente nemmeno in applicazione del regolamento n. 1215/2012. Nel caso del trasporto aereo di passeggeri, sia il luogo di partenza sia il luogo di arrivo stabiliti dal contratto dovrebbero considerarsi come i luoghi di prestazione principale del servizio. Orbene, il luogo di partenza e il luogo di arrivo si troverebbero al di fuori della circoscrizione giudiziaria di Francoforte.

Nel loro appello, gli attori insistono nel ritenere ricevibile il ricorso. La competenza territoriale dell'Amtsgericht Frankfurt (Tribunale circoscrizionale di Francoforte) discenderebbe dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012. Il fatto che, nella fattispecie in esame, Varsavia e Male costituiscano luoghi di esecuzione non escluderebbe che ne esistano altri.

L'accoglimento dell'appello dipende in modo decisivo dal fatto che, nel caso di un volo caratterizzato da un'unica prenotazione confermata per l'intero tragitto e suddiviso in due o più segmenti di volo, il luogo di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 sia costituito anche dal luogo di arrivo del primo segmento di volo qualora il **[Or. 4]** trasporto su tali segmenti di volo sia effettuato da due distinti vettori aerei e il ricorso per compensazione pecuniaria, proposto sulla base del regolamento n. 261/2004, tragga origine dalla cancellazione del primo segmento di volo e sia diretto contro il vettore aereo operativo di detto segmento

La Corte di giustizia dell'Unione europea non si è finora pronunciata su tale questione.

È pur vero che nella sua sentenza del 9 luglio 2009 (causa C-204/08) la Corte ha dichiarato che gli unici luoghi che presentano un collegamento diretto con detti servizi, forniti in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, sono quelli di partenza e di arrivo dell'aereo, dove per «luoghi di partenza e di arrivo» devono

intendersi quelli convenuti nel contratto di trasporto concluso con una sola compagnia aerea, che è il vettore operativo. Tuttavia, il caso menzionato non è paragonabile a quello in esame. Nella presente situazione – diversamente dalla fattispecie su cui si è pronunciata la Corte – non si tratta di un volo diretto, ma di un'unica prenotazione di un volo costituito da due tratte, di cui solo la prima è stata effettuata dalla convenuta.

Inoltre, nella sua sentenza del 7 marzo 2018 (cause C-274/16, C-447/16, C-448/16), la Corte ha dichiarato che, in caso di volo con coincidenza, deve essere considerato «luogo di esecuzione» di tale volo, ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, il luogo di arrivo del secondo volo, qualora il trasporto sui due voli sia effettuato da due vettori aerei diversi e il ricorso sia fondato su un problema verificatosi sul primo di detti voli, operato dal vettore aereo che non è la controparte contrattuale dei passeggeri interessati. Ne consegue che il luogo di arrivo del secondo volo costituisce uno dei luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo e presenta un nesso sufficientemente stretto con gli elementi materiali della controversia. Tuttavia, la Corte non ha risposto alla questione che deve essere decisa nella presente controversia volta a stabilire se anche il luogo di arrivo del primo volo presenti un nesso sufficientemente stretto. Contro tale ipotesi potrebbe deporre il fatto che, nel caso in esame, le parti potrebbero essere maggiormente interessate al trasporto verso la destinazione finale, lo scalo è quindi solo un mezzo per l'adempimento e il luogo dello scalo, Francoforte, è in ultima analisi marginale. Tuttavia, a parere di questo Collegio, [Or. 5] non è obbligatorio pervenire a una conclusione del genere. In tale contesto, non può escludersi l'esistenza di un ulteriore luogo di esecuzione anche nel luogo di arrivo del primo volo, vale a dire Francoforte.

Nemmeno l'ordinanza della Corte del 13 febbraio 2020 (causa C-606/19) fornisce una risposta alla questione in esame. Infatti, in tale ordinanza, la Corte ha dichiarato che il luogo di esecuzione, nel caso di un volo caratterizzato da un'unica prenotazione confermata per l'intero tragitto e suddiviso in più segmenti, può essere costituito dal luogo di partenza del primo segmento di volo, qualora il trasporto su tali segmenti di volo sia effettuato da due distinti vettori aerei e il ricorso per compensazione pecuniaria, proposto sulla base del regolamento n. 261/2004, tragga origine dalla cancellazione dell'ultimo segmento di volo e sia diretto contro il vettore aereo incaricato di quest'ultimo segmento. Non è dato desumere espressamente da detta sentenza se tale conclusione trovi applicazione anche con riguardo al luogo di arrivo del primo volo.

[OMISSIS]